

**SCHEMA DI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED IL CONSORZIO DI
BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO ADDA SERIO, AI SENSI DELL'ART. 15 LEGGE 241/90 E
DELL'ART. 5 CO. 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA,
MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE GENERALE OLTRE CHE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DELL'EX CENTRO PER L'INCREMENTO
IPPICO DI CREMA, VIA G. VERDI 16**

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. 1705 del 17/04/2014, in seguito alla chiusura della gestione da parte di ERSAF dell'ex Centro per l'incremento ippico di Crema, sono stati approvati due contratti tra la Regione Lombardia e il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda – Serio:
 - Contratto di Comodato per l'uso di alcuni spazi all'interno dell'ex Centro di incremento ippico di Crema da destinare ad uffici del Consorzio stesso, sottoscritto in data 21/05/2014 ed avente scadenza 20/05/2019;
 - Contratto di collaborazione per la fornitura di servizi di sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria dell'ex Centro per l'incremento ippico oltre che di coordinamento funzionale delle realtà operative all'interno del centro stesso, sottoscritto in data 21/05/2014, oggetto di rinnovo annuale;
- con D.G.R. 5839 del 18/11/2016 è stato approvato un ulteriore contratto di collaborazione con il Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria nelle annualità 2016 e 2017, necessari a garantire le condizioni di sicurezza minime per consentire la presenza di persone all'interno dell'ex Centro per l'incremento Ippico di Crema;
- nel comune intento di perseguire la conservazione del complesso immobiliare si intende disciplinare i rapporti attraverso un unico strumento negoziale, avente ad oggetto sia i servizi di sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria e gestione, sia gli interventi di manutenzione straordinaria ed avente durata fino alla scadenza del contratto di comodato in essere sopra richiamato prevista per il 20/05/2019;
- con D.G.R. ... del la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Accordo ed autorizzato il Dirigente competente alla sottoscrizione dello stesso;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

TRA

Regione Lombardia, di seguito "Regione", C.F. 80050050154, con sede legale in Milano Piazza Città di Lombardia n. 1, rappresentata da nato a, il in qualità di Dirigente della Struttura Demanio, Patrimonio e Facility, nominato con DGR n.

E

Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio Adda Serio, di seguito "Consorzio" C.F. 80001990193, con sede in Cremona via A. Ponchielli 5, rappresentato da nato a, il in qualità di Direttore

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) OGGETTO

Il Consorzio si impegna:

- a) a garantire i servizi di sorveglianza, custodia, manutenzione ordinaria del complesso, il coordinamento funzionale dei soggetti ospitati all'interno dell'ex Centro Ippico e la gestione di tutte le attività di carattere generale;
- b) a garantire la custodia dei beni mobili presenti all'interno dell'ex Centro Ippico;
- c) ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria per la conservazione del bene e la sicurezza dei luoghi, sulla base di una programmazione concordata tra le parti, che potranno riguardare:
 - interventi su coperture
 - interventi di rinforzo e messa in sicurezza di murature
 - manutenzione verde
 - interventi edili ed impiantistici vari

ART.2) DURATA

Il presente contratto ha durata sino al 20/05/2019, fatta salva la facoltà di recesso da parte di Regione Lombardia, in caso di diverso utilizzo del bene.

Il recesso deve essere esercitato con congruo preavviso al fine di consentire al Consorzio le conseguenti decisioni organizzative e comunque entro un termine non inferiore a tre mesi.

Le parti, qualora sussista l'interesse e la convenienza a proseguire la collaborazione per la manutenzione e gestione del complesso immobiliare, potranno disporre espressamente il rinnovo dell'accordo con apposito provvedimento da adottarsi entro la scadenza del presente contratto.

ART. 3) ONERI

Regione Lombardia riconosce al Consorzio:

- quanto alle attività di cui alle lett. a) e b) dell'art. 1) un corrispettivo per l'anno 2018 non superiore ad € 112.000,00 e per l'anno 2019 non superiore ad € 50.000,00 per il periodo dal 01/01 al 20/05, da liquidarsi sulla base della rendicontazione delle spese sostenute. Tali somme sono comprensive di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle descritte attività, ivi compresi oneri salariali, contributivi e assicurativi relativi al personale impiegato e alle dipendenze del Consorzio. I pagamenti avverranno in due rate semestrali;
- quanto alle attività di cui alla lett. c) dell'art. 1) un corrispettivo massimo di € 70.000,00 per l'anno 2018 e di € 40.000,00 per l'anno 2019, sulla base di una programmazione concordata tra le parti. I costi degli interventi, oneri fiscali inclusi, sono rimborsati da Regione in un'unica soluzione, al termine degli stessi e dietro presentazione di approvazione del collaudo/CRE. In alternativa, in relazione all'ammontare degli interventi e solo a seguito di specifica richiesta da parte del Consorzio, sarà possibile riconoscere il rimborso delle spese sostenute a stato di avanzamento lavori.

ART. 4) ATTIVITA'

Il Consorzio si impegna a svolgere, per tutta la durata contrattuale, le attività di cui all'art. 1) secondo buona fede e diligenza, con riferimento all'intero complesso immobiliare.

La manutenzione ordinaria è assicurata a tutti gli immobili facenti parte dell'ex Centro Ippico.

Anche in caso di passaggio di alcune porzioni dello stesso nella disponibilità di soggetti terzi, il Consorzio garantirà la manutenzione ordinaria delle parti comuni del complesso.

Le attività di manutenzione ordinaria devono essere effettuate dal Consorzio nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

E' in ogni caso vietato al Consorzio porre in essere atti o comportamenti che possano ostacolare lo svolgimento delle attività regolarmente esercitate ed autorizzate da Regione Lombardia all'interno del complesso.

Le attività di custodia e vigilanza relative ai beni immobili che costituiscono il centro si estendono anche ai beni mobili negli stessi ubicati, nonché agli eventuali beni mobili presenti nelle aree comuni del complesso immobiliare.

Le attività di vigilanza e custodia sono tese, tra l'altro, ad impedire l'accesso al complesso immobiliare di soggetti non autorizzati. Il Consorzio è responsabile per ogni evento connesso all'eventuale accesso nel complesso di soggetti non autorizzati.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'Art.1 lett. c), il Consorzio si impegna a predisporre un progetto/quadro economico dell'intervento che sarà oggetto di preventiva approvazione ed impegno di spesa da parte della competente Struttura di Regione Lombardia.

Ad avvenuta approvazione e finanziamento dell'intervento, il Consorzio assumerà il ruolo e le responsabilità di Stazione appaltante secondo le normative vigenti.

Per l'appalto dei lavori il Consorzio è tenuto ad applicare le norme sui contratti di lavori pubblici in ordine alle procedure di scelta del contraente, comunicazioni

all'ANAC, sicurezza nei cantieri, collaudi, nonché in materia di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.5) RESPONSABILITA'

Il Consorzio dichiara di essere consapevole delle responsabilità connesse all'attività disciplinata nel presente atto, esonerando la Regione da qualsiasi responsabilità giuridica e penale per il mancato rispetto delle normative che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

ART. 6) CAUSE PARTICOLARI DI ESTINZIONE

L'estinzione tra le parti del contratto di comodato di cui in premessa comporta l'automatica caducazione degli obblighi derivanti dal presente contratto, salva diversa espressa volontà delle parti.

Le somme versate da Regione in relazione alle prestazioni che non siano già state svolte dal Consorzio al momento dell'estinzione del presente contratto devono essere restituite.

ART.7) MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere apportate solamente per iscritto dalle parti di comune accordo e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 8) FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente in via esclusiva il foro di Milano.

Allegato n.1 alla DGR. n. del

Letto, confermato, sottoscritto

Milano, li

per Regione Lombardia

per Consorzio di Bonifica Dugali,
Naviglio, Adda-Serio

Il Dirigente della Struttura

Il Direttore

.....

.....